

Allegato "A" alla deliberazione n. 68 del 15 giugno 2015

LINEE GUIDA PER LA PROCEDURA  
DI SOSPENSIONE O DI REVOCA PER I LABORATORI  
CHE ESEGUONO LA VERIFICAZIONE PERIODICA  
DEGLI STRUMENTI DI MISURA CHE NON  
RIENTRANO NELLA DIRETTIVA 2004/22/CE  
(NOTA COME DIRETTIVA "MID")  
(d.m. 10 dicembre 2001)

*Articolo 1 - Oggetto*

*Articolo 2 - Sospensione dell'attività*

*Articolo 3 - Revoca dell'attività*

*Articolo 4 - Il responsabile del procedimento disciplinare*

*articolo 5 - Il soggetto titolare del potere sostitutivo*

*Articolo 6 - Ufficio competente*

*Articolo 7 - Segnalazione delle irregolarità*

*Articolo 8 - Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria*

*Articolo 9 - Termini*

*Articolo 10 - Contestazione del comportamento*

*Articolo 11 - Audizione*

*Articolo 12 - Decisione*

*Art. 1 – Oggetto*

Le presenti linee guida disciplinano le modalità di applicazione:

- della sospensione alla prosecuzione dell'attività per l'esercizio dell'attività dei laboratori che sono stati riconosciuti all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura che non rientrano nella direttiva 2004/22/CE (nota come direttiva MID – Measuring Instruments Directive), recepita con decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
- della revoca alla prosecuzione dell'attività per l'esercizio dell'attività dei laboratori che sono stati riconosciuti all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura che non rientrano nella direttiva 2004/22/CE (nota come direttiva MID – Measuring Instruments Directive), recepita con decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

*Art. 2 – Sospensione dell'attività*

I laboratori che eseguono la verifica degli strumenti di misura sono soggetti a sospensione dell'attività qualora:

- a) nello svolgimento della loro attività, siano state riscontrate gravi irregolarità e difformità alle norme di legge;
- b) non rispondano più ai requisiti degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10 dicembre 2001;
- c) non rispettino le condizioni del proprio provvedimento di riconoscimento;
- d) appongano il contrassegno di cui all'allegato I del decreto ministeriale 10 dicembre 2001, prescritto nel provvedimento di riconoscimento, su strumenti che non presentano i requisiti richiesti;
- e) non adempiono all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 1 e 2, della direttiva 30 luglio 2004.

La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata e, comunque, non oltre sei mesi, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa, è inibita la prosecuzione all'attività.

*Art. 3 – Revoca dell'attività*

I laboratori che eseguono la verifica degli strumenti di misura sono inibiti nella prosecuzione dell'attività quando, alternativamente:

- a) non rimuovono, entro il limite di sei mesi dall'emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
- b) effettuano ripetute violazioni.

*Art. 4 – Il responsabile del procedimento*

Il dirigente preposto all'ufficio cui competono i procedimenti di sospensione o revoca delega l'esercizio delle funzioni disciplinari a un responsabile del procedimento. A questi è demandato il compito di curare il procedimento di accertare d'ufficio i fatti, di disporre il compimento degli atti all'uopo necessari, di adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In

particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici e ordinare esibizioni documentali. Più specificatamente svolge i seguenti compiti:

- dispone l'apertura del procedimento, anche su segnalazione di un organo di controllo;
- individua il comportamento non conforme;
- fissa l'udienza di discussione e ne regola lo svolgimento;
- inoltra le eventuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria;
- propone al dirigente le azioni correttive che il laboratorio dovrà adottare al fine di conformarsi e che il dirigente determinerà tenuto conto della proposta avanzata.

Resta viceversa in capo al dirigente, con cui il responsabile del procedimento dovrà all'uopo raccordarsi, la possibilità di disporre ispezioni.

#### *Art. 5 – Il soggetto titolare del potere sostitutivo*

Il dirigente preposto all'area di cui fa parte l'ufficio competente per materia svolge le funzioni previste dal soggetto titolare del potere sostitutivo.

#### *Art. 6 – Ufficio competente*

L'Ufficio competente per i procedimenti di sospensione o revoca è l'ufficio “Metrologia legale e sicurezza del prodotto”.

#### *Art. 7 – Segnalazione*

Qualora, in sede di vigilanza, un organo di controllo rilevi delle irregolarità trasmette una segnalazione debitamente circostanziata e documentata, all'ufficio “Metrologia legale e sicurezza del prodotto”.

Il responsabile del procedimento può archiviare o avviare il procedimento, in questo ultimo caso, ne dà notizia al soggetto individuato come responsabile della violazione, a mezzo di posta elettronica certificata. Con la medesima nota trasmette le seguenti informazioni:

- l'ufficio competente;
- il responsabile del procedimento;
- il comportamento contestato;
- il termine del procedimento;
- il soggetto titolare del potere sostitutivo;
- l'ufficio presso cui può prendere visione degli atti ed estrarne copia;
- la possibilità entro il termine di giorni trenta di trasmettere esclusivamente con posta elettronica certificata una memoria illustrativa o richiedere l'audizione.

Il responsabile del procedimento cura la convocazione per posta elettronica certificata del responsabile dell'impresa e degli eventuali testi individuati dall'ufficio o richiesti dall'interessato al fine di ascoltarli in audizione. In audizione, che si tiene alla presenza del dirigente dell'area cui appartiene l'ufficio o di un funzionario dell'area con posizione organizzativa, il responsabile del procedimento svolge le funzioni di segretario verbalizzante. L'audito può farsi assistere da persona di propria fiducia.

La procedura di comunicazione all'interessato è identica se le irregolarità sono rilevate, in sede di sorveglianza, dallo stesso ufficio "Metrologia legale e sicurezza del prodotto".

*Art. 8 – Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria*

Il responsabile del procedimento trasmette le eventuali segnalazioni che ritiene abbiano rilevanza penale all'Autorità Giudiziaria.

*Art. 9 – Termini*

Sono previsti i seguenti termini:

- per l'esame preliminare all'avvio del procedimento: 90 giorni e ulteriori 90 giorni se l'ufficio deve fare indagini presso privati e/o enti pubblici;
- per la conclusione del procedimento: 180 giorni con esclusione dal computo dei termini dilatori richiesti nel proprio interesse dall'imprenditore;
- per la conclusione del procedimento da parte del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo: 90 giorni dal ricevimento della richiesta;
- per la sospensione nel caso di procedimento connesso: quando la decisione dipende esclusivamente da un giudicato il termine resta sospeso fino a quando perviene il giudicato;
- per la convocazione all'audit: almeno 15 giorni prima della fissazione della convocazione;
- per la comunicazione della decisione all'audit: entro 15 giorni dalla decisione;
- fra la notificazione del provvedimento e l'inizio del periodo di sospensione dell'attività devono trascorrere almeno 60 giorni.

*Art. 10 – Contestazione del comportamento*

Il fatto o comportamento contestato alle imprese in esame viene individuato, fra gli altri, con i seguenti elementi:

- le generalità per individuare in modo univoco l'impresa;
- gli estremi della segnalazione in base alla quale si procede;
- le circostanze di tempo e luogo in cui si danno per avvenuti i fatti contestati;
- l'enunciazione dei fatti contestati;
- l'indicazione degli estremi degli atti posti a base del procedimento.

*Art. 11 – Audizione*

L'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca, se richiesta, è preceduta dalla audizione dell'interessato dei testi individuati dall'ufficio e richiesti dall'imprenditore, davanti al dirigente o a un funzionario dell'area con posizione organizzativa.

Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice copia a cura del responsabile del procedimento. Il verbale, sottoscritto dal dirigente o suo delegato, dal responsabile del procedimento e dall'audit, viene protocollato. Una copia viene rilasciata immediatamente all'audit.

L'audit ha diritto di far inserire a verbale proprie dichiarazioni.

*Art. 12 – Decisione*

Il dirigente dell'area adotta il provvedimento finale nel quale viene indicata l'indicazione dell'organo al quale può essere presentato l'eventuale ricorso con il relativo termine.

Lo stesso viene notificato con posta elettronica certificata all'impresa.

Gli estremi di sospensione o di revoca sono inseriti nell'elenco dei laboratori riconosciuti che può essere consultato sul sito internet della Camera di commercio di Brescia: [www.bs.camcom.it](http://www.bs.camcom.it).

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(dr (Massimo Ziletti)**

**IL VICE PRESIDENTE**  
**(sig. Eugenio Massetti)**